

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1º agosto del 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha introdotto a decorrere dal 1º gennaio 2003 un'esenzione dai dazi doganali sul rum e sul tafia (codice NC 2208 40 31 e 2208 40 91). Di conseguenza, i contingenti tariffari aperti per questi prodotti all'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono diventati superflui e devono essere chiusi al 31 dicembre 2002. Occorre pertanto modificare detto allegato.

- (2) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000.
- (3) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1832/2002.
- (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 132 del 17.5.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.